



## COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

Piazza Vittoria C.A.P. 83040

C.F. 82000410645

www.comune.guardialombardi.gov.it

P.I.V.A. 01668940644

UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA n. 29/2020

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona rossa, tra le quali la Regione Campania, alla quale si applicano, le misure di prevenzione indicate negli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020;

**CONSIDERATO** che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare la ordinanza n. 90 del 15.11.2020 e la n. 92 del 23.11.2020;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Regione Campania, con Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, ha disposto: "...1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

**CONSIDERATO** che continua a sussistere, all'interno del territorio Comunale, una situazione di contagio tale da non poter consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza in assoluta sicurezza;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 27/2020;

**RAVVISATO** che al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

**RITENUTO** quindi opportuno, adottare misure di prevenzione per contrastare il diffondersi del Covid-19, quale la sospensione, sul territorio comunale, delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art.117;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

**VISTI:**

- la Legge 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**ORDINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, per il periodo intercorrente dal 30 novembre 2020 e fino al 5 dicembre 2020, la sospensione, sul territorio comunale, delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Guardia Lombardi.

Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino (tramite il dirigente della scuola interessata), alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis.

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 104/2010.

Guardia Lombardi, 29 novembre 2020.

IL SINDACO  
Antonio GENTILE

